

§ 8. - Decreto del Ministro per i lavori pubblici 6 dicembre 1971, n. 4876, che approva, con modifiche, stralci e prescrizioni la variante generale al P. R. G. di Roma (*).

VISTA la L. U. 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con L.L. 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187 ;

VISTO il D. P. R. 16 dicembre 1965, con il quale venne approvato, con le modifiche, le prescrizioni e gli stralci specificati nelle premesse del decreto stesso, il piano regolatore generale del Comune di Roma ;

RITENUTO che il predetto Comune, al fine di ottemperare alle prescrizioni del citato D. P. R. ha adottato le seguenti deliberazioni relative a varianti considerate più urgenti fra quelle conseguenti alle prescrizioni stesse :

(*) V. al § 6.

La competenza alla approvazione dei piani regolatori generali era stata trasferita al Ministro con art. 7, l. 1. gin. 1971, n. 291.

Il presente decreto è stato integrato dal seguente Decreto del Ministro per i lavori pubblici 16 febbraio 1972, n. 1080 (Div. 239) :

« VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTO il D. M. 6 dicembre 1971, n. 4876, con il quale è stata approvata, con le modifiche, le prescrizioni e gli stralci specificati nelle premesse di detto decreto, la variante generale al vigente piano regolatore generale del Comune di Roma, adottata con deliberazione consultiva 17 ottobre 1967, n. 2777, nonché la variante di rettificazione del perimetro del comprensorio E, denominato Tre Fontane Nord, adottata con deliberazione della Giunta Municipale 15 novembre 1967, n. 6638 ;

CONSIDERATO, che tra le pianimetrie facenti parte integrante del decreto di cui sopra sono state incluse 13 pianimetrie in scala 1 : 10.000, concernenti le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate ovvero le previsioni di detta variante ;

CHE fra le osservazioni di cui è stato disposto, con il citato D. M. 6 dicembre 1971, n. 4876, l'accoglimento in conformità alle controdeduzioni comunali, risultano comprese anche le osservazioni Fusco Carmine (57), Ponticella Opera per la Preservazione della Fede (84), DI Raimondo Carlo (240), Soc. Edil Feltrinelli (259), Gianni Vincenzo e Romano (397), ACEA (453), Soc. Prerogativa di Castioni ed Amministrazioni Imm. (708), INU (722), Catalano Otello ed Osvaldo (824), Soc. Aniene di Lervante (833), Commissione Civile Lazio (841), Comunità Civile Lazio (889), Italia Nostra (895) ;

CHE le modifiche conseguenti a detto accoglimento sono state dal Comune di Roma praticizzate nelle tavole in scala 1 : 10.000 nn. 14, 15, 16, 22 e 29 Nord, nn. 15 e 16 Sud, allegate alla deliberazione della Giunta Municipale 8 gennaio 1970, n. 166, concernente le controdeduzioni alle osservazioni presentate ;

CHE tali tavole per errore materiale non sono state incluse fra quelle facenti parte integrante del citato D. M. 6 dicembre 1971, n. 4876 ;

CHE, pertanto, occorre provvedere alla conseguente rettifica di detto decreto, includendo tra gli atti che ne formano parte integrante anche la pianimetria di cui ai precedenti considerati ;

D E C R E T A :

Tra gli atti che formano parte integrante del D. M. 6 dicembre 1971, n. 4876, relativo alla approvazione della variante generale al Piano regolatore generale di Roma, sono incluse le sette tavole in scala 1 : 10.000 indicate nelle premesse e visate dal sottoscritto ».

a) deliberazione consultiva 27 aprile 1966, n. 4363, ratificata con deliberazione consultiva 17 ottobre 1967, n. 2778 (1), tutte approvate dal Ministero dell'Interno : un nuovo testo delle norme tecniche di attuazione del predetto piano regolatore generale ;

b) deliberazione della Giunta municipale n. 4009 dell'8 giugno 1966, approvata dal Ministero dell'Interno con nota n. 16170-R-27-147-123 del 14 novembre 1966 e ratificata con deliberazione consultiva 10 agosto 1967, n. 2570 ; varianti concernenti essenzialmente nuove destinazioni di zona per ospedali a Pietralata e Centocelle, nonché modifiche di alcuni tracciati stradali in conseguenza di prescrizioni della competente Soprintendenza ai Monumenti, riportate dal menzionato D. P. R. 16 dicembre 1965, ed in relazione a modifiche di tracciato dell'Autostrada Roma L'Aquila.

c) deliberazione della Giunta municipale n. 4010 dell'8 giugno 1966, approvata dal Ministero dell'Interno con nota 14 febbraio 1967, n. 16170.R/2171. S/7536 e ratificata con deliberazione consultiva 13 gennaio 1967, n. 535 : sistemazione di dettaglio delle aree escluse dall'approvazione, avvenuta con D. M. 11 agosto 1964, n. 3266, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare ;

VISTO il D. P. R. 10 luglio 1969, con il quale è stato approvato, con gli stralci, le precisazioni ed i perfezionamenti di cui alle premesse del decreto stesso, il nuovo testo delle norme di attuazione del piano regolatore di Roma, nuovo testo adottato, come sopra specificato, con deliberazione consultiva 27 aprile 1966, n. 2036 nonché con deliberazione di Giunta 22 giugno 1966, n. 4363 ;

VISTO il D. P. R. 4 giugno 1970, con il quale è stato approvato, con le prescrizioni e gli stralci di cui alle premesse del citato decreto, la variante al predetto piano regolatore, adottata dal Comune di Roma con la menzionata delibera di Giunta 8 giugno 1966, n. 4009 ;

VISTA la nota 10 ottobre 1967, n. 3007, con la quale questo Ministero ha autorizzato il Comune di Roma, ai sensi dell'art. 10 della vigente L. U. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, allo studio di una variante generale al piano regolatore generale del proprio territorio ;

VISTA la deliberazione consultiva 17 ottobre 1967, n. 2777, con la quale il Comune di Roma, ad integrazione delle sopraspesicinate deliberazioni nn. 4009 e 4010 dell'8 giugno 1966, ha adottato la suddetta variante generale risultante dalle nuove destinazioni di piano regolatore contenute nelle tavole 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 e 34-SUD e 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 e 37-NORD — nelle quali sono comprese anche le varianti di cui alle ripetute deliberazioni nn. 4009 e 4010 — nonché le modifiche alle norme tecniche contenute nella relazione tecnica ;

RITENUTO che con la suaccennata delibera 17 ottobre 1967, n. 2777, il Comune stesso ha, nel contempo, delegato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della L. 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839,

(1) Rete : delib. consultiva 27 apr. 1966, n. 2036, modif. con delib. Giunta Municipale 21 apr. 1966, n. 4363, ratif. con delib. consultiva 17 ott. 1967, n. 2778.

tamente assimilabili allo spirito interpretativo, più restrittivo, delle attuali norme, potrebbe produrre nel tempo travisamenti, ora difficilmente valutabili, alle impostazioni zonizzative vigenti, tendendo, in sostanza, a consentire per lo più maggiori utilizzi edificatori rispetto a quelli attuali;

CHE per quanto riguarda la zona G 2 entro la porta di S. Sebastiano — per la quale il D.P.R. 16 dicembre 1965 ha stabilito il mutamento di destinazione da G 2 a G 1 — questo Ministero ha fatto presente al Comune di destinazione che venga osservata integralmente tale destinazione, secondo la nota originaria della Soprintendenza ai Monumenti per il Lazio, confermata nella nota 22 settembre 1970, n. 14291 della Soprintendenza medesima;

CHE il Comune, controdeducendo al riguardo, ha fatto presente di avere riproposto nella variante in esame il parziale mantenimento della originaria destinazione a zona G 2 per alcuni lotti inediticati a seguito della impossibilità di attribuire la destinazione di parco privato vincolato ad aree nelle quali non siano edifici cui vincolare il parco e dopo avere acquisito al riguardo il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti;

CHE la Soprintendenza ai Monumenti, nel pronunciarsi in merito alle controdeduzioni comunali, ha espresso parere favorevole alla variante di che trattasi, specificando che la normativa della zona G 1 va intesa nella sua interpretazione più restrittiva;

CHE questo Ministero ritiene comunque, di dover ribadire la prescrizione del mantenimento integrale della destinazione a G 1 estesa a tutte le aree in questione, in quanto tale destinazione è volta alla salvaguardia del complesso dei valori ambientali di quella importante parte del contesto urbano;

CHE, inoltre, l'osservazione del Comune che in talune aree non vi sarebbero costruzioni non appare rilevante, in quanto va riaffermato che lo spirito della norma riflette l'esigenza della conservazione della situazione attuale e della preesistente consistenza indipendentemente dal taglio dei lotti o delle proprietà ovvero dalla presenza o meno di elementi edilizi di poca o molta importanza;

CHE, anche per quanto riguarda il parco del Monastero delle Tre Fontane, va rispettata integralmente la prescrizione di zona G 1, invece che G 2, come dal succitato decreto presidenziale e giusta quanto confermato dalla ripetuta Soprintendenza, circa tale sistemazione;

CONSIDERATO, per quanto concerne la zona H (Agro Romano), che appare opportuno, in sede di approvazione del P.R.G., che il Comune di Roma, considerata la grand'estensione dei terreni vincolati ad Agro Romano, esaminasse la possibilità di articolare ulteriormente le sottozone H 1 ed H 2 in più tipi, dai centri abitati, dai comprensori di espansione, dalla zona industriale e dalle grandi arterie stradali;

CHE la variante in esame non prevede per l'Agro Romano ulteriori sottozone, per cui, riconoscendo tuttora la validità di quanto rappresentato nel D.P.R. di approvazione del P.R.G., si ritiene necessario rinnovare in questa sede l'invito al Comune ad esaminare la possibilità di articolare le sottozone H 1 ed H 2 in più tipi;

CHE, in ordine ai numerosi vincoli di conservazione per complessi rurali ed antichi casali, previsti dal piano regolatore generale, nel D.P.R. di approvazione del piano stesso venne prescritta l'integrazione di tali vincoli secondo

le deduzioni comunali di accoglimento della osservazione n. 1475 dell'Istituto di Rilievo e Disegno dei Monumenti della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma;

CHE il Comune di Roma con la variante di che trattasi non si è uniformato alla prescrizione di cui sopra;

CHE, peraltro, in relazione all'osservazione n. 768 riproposta in sede di pubblicazione della variante in esame da Del Debbio Enrico a Valle Tommaso, il Comune, in sede di controdeduzioni all'osservazione stessa, dopo aver riconosciuto di aver omesso la graficizzazione dei vincoli richiesti, ha accolto l'osservazione stessa, per cui sui grafici del piano verrà apposto il perimetro rosso tratteggiato come dalla tavola in isetola 1:10.000 allegata alle controdeduzioni stesse;

CHE si può concordare con le controdeduzioni comunali circa l'accoglimento della suddetta osservazione n. 765;

CHE, sempre con riferimento alle previsioni relative all'Agro Romano, ma con validità estesa anche agli altri tipi di zona, con il D.P.R. 16 dicembre 1965 venne prescritto che il Comune di Roma provvedesse, in accordo con la Soprintendenza ai Monumenti e con la Soprintendenza alle Antichità di Roma I, a rivedere l'assetto delle aree ove sono presenti resti archeologici o costruzioni di interesse storico-artistico, o elementi di interesse paesaggistico, e costruzioni le indicazioni relative, con quelle aggiunte dalle predette Soprintendenza e dalla X Ripartizione del Comune, venissero riportate su mappa da allegare al piano regolatore;

CHE la variante generale in esame non recepisce i risultati di una siffatta documentazione, la quale avrebbe dovuto comportare, tra l'altro, tutta una serie di variazioni di destinazioni di zona, di revisione dei relativi confini, nonché la sovrapposizione di vincoli di rispetto monumentale derivanti dalla cognoscenza degli elementi contenuti in un documento di siffatta importanza;

CHE la Sezione Laziale dell'I.N.U. con l'osservazione n. 722, presentata in ordine alla variante di che trattasi, ha fatto presente di aver effettuato di intesa con il C.N.R., una ricerca sul sistema dei parchi attrezzati in Roma e che la seconda parte di tale ricerca è stata specificatamente dedicata alla individuazione critica della preesistenza dei beni culturali e medioevali;

CHE detta ricerca si è concretizzata nei documenti allegati all'osservazione di cui sopra;

CHE in tale osservazione la Sezione Laziale dell'I.N.U. nel fare, inoltre, presente che il Comune di Roma — Ufficio Speciale P. R. e X Ripartizione — ha intrapreso la redazione di una « Carta Storica dell'Agro Romano », ha proposto la fusione dei risultati delle ricerche in un unico documento che rechi anche i vincoli operativi ai fini urbanistici e di salvaguardia del patrimonio storico-culturale auspicandone l'adozione da parte del Comune;

CHE quanto rappresentato dalla Sezione Laziale dell'I.N.U. appare sostanzialmente meritevole di accoglimento, per cui si ritiene necessario prescrivere che il Comune di Roma provveda ad integrare il documento che risulterà dal confronto tra le ricerche svolte dal Comune stesso e quelle svolte dall'I.N.U., con vincoli di rispetto idonei a garantire l'effettiva salvaguardia del patrimonio culturale individuato nel documento medesimo;

CHE si ravvisa, inoltre, necessario prescrivere che il Comune di Roma provveda ad adottare il documento di cui sopra, integrato dai corrispondenti vincoli operativi, al fine di poterlo utilizzare quale strumento urbanistico di verifica per la salvaguardia dei singoli monumenti almeno nelle more dell'adozione di una più organica variante di piano regolatore e di un più idoneo assetto delle zone interessate ;

CHE, comunque, al fine di assicurare la più efficace salvaguardia del sottosuolo archeologico in tutte le zone inedificate, anche in quelle oggetto della variante in esame, sulla quale la stessa Soprintendenza alle Antichità di Roma I non ha ritenuto di potersi esprimere in modo definitivo — trattandosi di resti che possono venire in luce nelle fasi di attuazione del piano regolatore generale — occorre prescrivere che le attuazioni del piano stesso vengano progettate ed eseguite sotto la vigilanza della citata Soprintendenza di Roma I, alla quale spetterà in definitiva di fissare i limiti e le modalità di esecuzione delle opere previste ;

CHE il Comune di Roma ha in proposito controdedotto accogliendo la proposta di cui sopra in ordine alla citata « Carta Storia dell'Agro Romano » ;

CHE al riguardo nel confermare la prescrizione relativa a detta « Carta », appare opportuno aggiungere che nell'attesa dell'adozione della « Carta », stessa — con conseguente applicazione delle misure di salvaguardia obbligatorie, necessarie a garantire il rispetto delle presistenze archeologiche ed ambientali risultanti dalla ripetuta « Carta » — le indicazioni contenute nella proposta della Sezione Lazionale dell'I.N.U. debbono costituire, fin dalla data di approvazione della variante generale di che trattasi, un preciso mezzo di riferimento e di identificazione nella formazione di piani particolareggiati e di piani di lotizzazione o nella istruttoria delle autorizzazioni a costruire ;

CHE, di conseguenza il Comune di Roma, prima di dare corso alle predette iniziative, dovrà assumere previste intese con le competenti Soprintendenze per il preventivo conseguimento dei rispettivi nulla-osta ;

CHE in tale senso può ritenersi accolta la richiesta formulata al riguardo dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e Belle Arti, con nota 5 luglio 1971, n. 4402, diretta a questo Ministero - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ;

CONSIDERATO, per quanto attiene la zona I, sottozona I 2, che non appare accettabili, in sede di approvazione del piano regolatore generale, le previsioni del piano stesso relative alle aree ubicate ad est di Pietralata, a quelle lungo la nuova arteria prevista tra la Casilina e la Prenestina ed a quelle relative alla zona che si protende verso l'Appia Antica compresa tra la via Ardeatina e Piazza del Caravaggio ;

CHE le aree di cui sopra, vennero, pertanto, stralciate dall'approvazione con la prescrizione che per la zona compresa tra la via Ardeatina e Piazza del Caravaggio venissero presentati nuovi studi planivolumetrici da redigersi secondo le richieste della competente Soprintendenza ai Monumenti ;

CHE il Comune, con la variante in esame, per la zona compresa tra la via Ardeatina e Piazza del Caravaggio, uniformandosi alla prescrizione sopraccitata ha stabilito una particolare normativa, riportata nel terzo ultimo capoverso dell'art. 13 del testo modificato dalle norme tecniche di attuazione e concordata con la competente Soprintendenza ;



CHE per quanto riguarda detta normativa si rimanda a quanto verrà in seguito specificato per le norme di attuazione ;

CHE, per quanto riguarda le aree di Pietralata e Casilina, il Comune ha utemperato alla richiesta più specificamente definita nel D.P.R. 16 dicembre 1965 a proposito delle attrezzature ospedaliere, modificando le destinazioni delle due aree da I 2 ad M 1, destinazioni che hanno formato oggetto della variante adottata con deliberazione della Giunta Municipale n. 4009 dell'8 giugno 1966, approvata con il D.P.R. 4 giugno 1970, in relazione all'esigenza di introdurre nel piano regolatore la previsione di due nuove aree ospedaliere ;

CONSIDERATO che con il ripetuto D.P.R. 16 dicembre 1965 vennero eliminate le previsioni della sottozona I 3 e vennero ritenute di massima accettabili le caratteristiche relative a ciascuna delle aree già incluse in tale sottozona, fissate dall'Amministrazione comunale in sede di controdeduzioni alle osservazioni dell'I.N.U. ;

CHE, peraltro, con lo stesso decreto vennero stralciate dall'approvazione, per i motivi in esso indicati, l'area dell'ex Auditorium in via Flaminia nonché le aree relative agli edifici prospicienti Piazza dei Cinquecento ;

CHE con la variante in esame il Comune ha eliminato la citata sottozona I 3 e la relativa normativa ed ha, inoltre, ritenuto opportuno, per tutte le aree già comprese in tale sottozona, proporre varie destinazioni ;

CHE, per quanto attiene tali nuove destinazioni, si ritiene accettabile l'inclusione in zone di tipo C, delle aree lungo la via Flaminia, sotto la Villa Strolchini, nonché di quelle di Piazza dei Cinquecento ;

CHE, per quanto riguarda le aree di Piazza dei Cinquecento, la speciale normativa stabilita dal Comune di Roma non appare accettabile così come formulata, per cui questo Ministero ha ritenuto necessario prescrivere che la cubatura da realizzare in dette aree venga definita in sede di piano particolareggiato e non sia, comunque, superiore a quella esistente, con la precisazione che l'eventuale partecipazione dei proprietari degli oneri della sistemazione della Piazza non potrà comunque giustificare alcun aumento di cubatura ;

CHE al riguardo il Comune di Roma, cui questo Ministero medesimo ha comunicato la prescrizione sopra specificata, ha controdedotto accettando la prescrizione stessa nei seguenti termini : « Si accetta la prescrizione di non concedere aumenti alla cubatura esistente fissando fin dal piano generale che la cubatura ricostruibile sia pari a quella esistente per avere un riferimento nella elaborazione dei progetti planivolumetrici e del relativo piano particolareggiato » ;

CHE l'accettazione della prescrizione in argomento, nei termini formulati dal Comune, non appare del tutto ammissibile, in quanto detta prescrizione è stata proposta allo scopo preminente di evitare che il futuro assetto della importante Piazza dei Cinquecento possa essere condizionato da entità volumetriche prestabilite in una misura che potrebbe dimostrarsi pregiudizievole ai fini del soddisfacimento delle esigenze ambientali ed urbanistiche al momento dello studio del piano particolareggiato ;

CHE, pertanto, la prescrizione di che trattasi va confermata, chiarendo, tuttavia, che la cubatura esistente può essere assunta quale volume massimo della futura sistemazione edilizia, sempreché siano preliminarmente soddisfatte tutte quelle esigenze di natura funzionale ed estetica ai fini di un assetto consono all'importanza della località ;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le richieste formulate dalla Soprintendenza ai Monumenti con nota in data 18 gennaio 1969, n. 22180 e con nota in data 24 marzo 1969, n. 3434, relativa alla tutela del patrimonio arboreo della località Tor S. Michele ad Ostia Lido, che le richieste stesse sono da accogliere integralmente, per cui vanno conseguentemente modificate le previsioni della variante concernenti detta località, avuto riguardo che il Comune di Roma, con nota 3 marzo 1969, n. 9488 — Ripartizione XV — si è pronunciato favorevolmente in merito alle predette richieste;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le altre osservazioni formulate dalla Soprintendenza ai Monumenti con nota 14291 in data 22 settembre 1970, che, oltre quanto specificato nelle precedenti considerazioni relative alla zonizzazione, appare necessario prescrivere che:

a) sia imposto il vincolo di inedificabilità sulle due aree alle pendici del Gianicolo, nei pressi del Carcere Giudiziario, destinate dalla variante a zona G 2 e precedentemente previste dal piano regolatore generale, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, parte a zona N e parte a zona A;

b) sia esclusa la edificabilità di qualsiasi manufatto all'interno del perimetro di vincolo monumentale previsto nella zona industriale della Purfina o Pantano del Granaro.

Che, pertanto, sono da accogliere totalmente le richieste formulate dalla Soprintendenza ai Monumenti con la nota 22 settembre 1970, salvo per quanto specificato nei precedenti considerati in merito alle zone delle Tombe Latine e delle Tre Fontane per le quali sono da confermare integralmente le previsioni di cui al D. P. R. 16 dicembre 1965 di approvazione del piano regolatore generale;

Che si ritiene, inoltre, necessario confermare in questa sede tutte le altre prescrizioni formulate — in relazione alle osservazioni del Ministero della pubblica istruzione — Direzione Generale Antichità — con il suddetto D. P. R. 16 dicembre 1965;

CONSIDERATO che il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e Belle Arti - con nota 6 luglio 1971, n. 4402, oltre alle richieste relative alla Carta storica dell'Agro romano e decise nei precedenti considerato ha formulato, facendo proprie le osservazioni della Soprintendenza alle Antichità competenti per territorio, le seguenti ulteriori richieste:

A) Osservazioni della Soprintendenza alle Antichità di Roma.

a) Esame delle osservazioni delle Antichità e Belle Arti recepite dal D.P.R. del 16 dicembre 1965.

Foglio 15 N°:

1) via Flaminia Km. 9 - svicolo stradale: bisogna studiare una soluzione che salvaguardi i due mausolei romani, spostando, ove necessario, lo svicolo stesso;

2) via Flaminia - Fosso della Crescenza: la zona industriale L 1 a cavallo della via Flaminia non va destinata ad L 2, data la motivazione delle richieste di abolizione;

3) via Flaminia - Tor di Quinto: nel comprensorio E I dei Prati di Tor di Quinto per le zone richieste a parco pubblico o parco privato, è stato inserito il puntinato (inedificabilità) ma non la destinazione. Va specificata la destinazione.

Foglio 15 S:

4) Terme di Diocleziano: aggiungere il tratteggio obliquo a 12 mm.;

5) via Gaeta - via Volturno - piazza dei Cinquecento: si ribadisce la richiesta di destinazione della area a parco pubblico (il Comune al contrario, ha proposto una destinazione in zona A);

6) Mura Aureliane: richiesta per il punto C delle osservazioni AA.BB.AA. il tratteggio obliquo a 12 mm.

Foglio 24 N°:

7) Acquedotto Felice - Porta Furba: inserire il vincolo di parco pubblico nella zona L 2;

8) Mura Aureliane: nella zona compresa da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia si ribadisce la richiesta di destinazione a parco pubblico.

Foglio 24 S:

9) Cecchignola - via di scorrimento: le prescrizioni del decreto non sembrano accolte.

Si ribadisce la stretta aderenza a quanto prescritto.

Foglio 25 N°:

10) via Appia Nuova - zona comprensoriale tra Appia Nuova e il tracciato ferroviario confinante a sud con zona convenzionata Satarrio: si ribadisce la richiesta della fascia di rispetto inedificabile.

Foglio 14 S:

11) via Aurelia Antica - via Casale S. Pio V - va ribadita la richiesta delle fasce da destinare a verde pubblico.

b) Osservazioni relative alla variante al P. R. del 1967.

Foglio 8 sud:

12) via Cassia Km. 11.500: la zona che risulta variata da M 1 a M 2 deve essere soggetta a vincolo archeologico indicato da tratteggio obliquo a 12 mm. stante la presenza di una villa romana.

Foglio 9 nord:

13) via Flaminia - Malberghetto: la zona circostante l'arco di Malberghetto deve rimanere agro romano e non essere trasformata in M 3. Va aggiunto il vincolo archeologico indicato con tratteggio obliquo a 12 mm. Quanto meno la zona andrebbe destinata a parco pubblico.

Foglio 9 sud:

14) Prima Porta - Villa di Livia: si chiede il vincolo archeologico a tratteggio obliquo a 12 mm. per l'intera zona di verde pubblico della Villa di Livia e della zona ad est della Flaminia attuale, essendo stato richiesto in sede di P.R.G. del 1965 il ripristino dell'orografia ed il conseguente passaggio in galleria della via Flaminia attuale.

Foglio 14 sud:

15) via Casale S. Pio V - Catacombe di Caledonio e Tomba di San Callisto: premettendo che la zona delle Catacombe di Caledonio è vincolata con decreto Min. del 20 maggio 1961, si chiede il vincolo archeologico a tratteggio obliquo a 12 mm. per la zona compresa tra via Aurelia Antica, via di Torre Rossa, piazza Carpegna, via Gregorio VII, via Leone XIII, ed una linea pa-

rallela alla via Aurelia Antica che partendo dall'incrocio di via Leone XIII e via Leone Dehon vada a ricongiungersi con il vincolo archeologico di Villa Abamelek.

Foglio 14 nord:

16) via Clodia: deve essere tutelata con una zona di rispetto di 100 m. sui due lati del tracciato antico per la presenza del basolato e di tombe sui due lati;

17) via Cortina d'Ampezzo: sul lato S. SE esiste nel comprensorio convenzionato una sezione geologica vincolata. Chiedere una adeguata tutela;

18) via Trionfale Km. 8: zona trasformata da M1 a M3: in corrispondenza di un mausoleo chiedere vincolo archeologico.

Foglio 15 nord:

19) zona Colle dell'Inviolatella: trasformata E1 e M1 chiedere la esclusione di questa zona per la presenza di ruderi e per l'ambiente che verrebbe turbato da antenne. Peraltro esiste una Oss. specifica che impone un'altezza massima per le costruzioni di m. 10,50;

20) via Flaminia Km. 9,800: prolungare il tratteggio obliquo dal fosso della Crescenza sino a m. 300 ad est della Flaminia Nuova;

21) via Salaria C. D. Torre di Silla e Ponte Salaro: chiedere vincolo archeologico lungo la Salaria dalla Torre di Silla a Ponte Salaro, su una fascia di 200 m. dall'asse della strada, ferme restando le osservazioni della A.A.B.B.A.A. in sede di decreto di approvazione del P.R.C. del 1965;

22) via delle Vigne Nuove: chiedere vincolo archeologico su una fascia di 200 m. dall'asse della via (sul tracciato della antica via Patinaria) e sui resti della Villa di Faonte;

23) Ponte Nomentano: chiedere vincolo archeologico ad est ed a ovest della Nomentana Nuova sul deposito ATAC e zone verdi limitrofe a via Monte Sacro viale Cottardo e piazza Agrippa.

Foglio 15 sud:

24) via Casal Bertone: inserire in vincolo archeologico nella zona della 167 presso via Collatina;

25) via Monte di Pietralata: mettere vincolo archeologico nella zona in cui sono segnalate latomie, oggetto della oss. 2528;

26) Foglio 16 nord: mettere vincolo archeologico su tutta l'area della supposta Fuculia;

27) Foglio 15 sud: Terme di Diocleziano - via Volturno - via Gaeta: si conferma la richiesta di destinazione a zona A.

Foglio 16 sud:

28) Grotte di Cervara: chiedere vincolo archeologico su tutta l'area delle cave secondo le indicazioni della carta dell'I.N.U.; chiedere vincolo archeologico su tutta la zona compresa tra linea ferroviaria Roma-Salerno, via Galla Placidia, via Casal Bruciato, via dei Monti Tiburtini data la segnalazione di varie Ville romane;

29) Villa dei Gordiani: chiedere vincolo archeologico su tutta la zona a verde.

Foglio 17 sud:

30) Ponte di Nona: chiedere la soppressione del nodo stradale proprio in corrispondenza del ponte e della strada che doveva portare a tale snodo.

Foglio 24 sud:

31) Vigna Murata: chiedere conferma della zona a verde e vincolo archeologico nella zona del Casale;

32) Foglio 24 nord: chiedere conferma zona variata da parte dell'Appia ed edificabile in verde pubblico vincolato (parco dell'Appia Antica);

33) Foglio 25 nord: chiedere l'abolizione della strada da via Tuscolana agli acquedotti alla altezza dell'Osteria del Curato. La zona a sud dell'Osteria del Curato trasformata in M3, deve tornare verde pubblico;

34) Foglio 25 sud: chiedere una fascia di rispetto di m. 100 per lato lungo il tracciato della via Latina;

35) Foglio 26 nord: in fase esecutiva bisognerà studiare bene il percorso della Nuova Casilina nella zona di Tor Bellamonica, data la presenza di numerosi resti;

36) Foglio 31 nord: chiedere l'estensione del vincolo archeologico su tutta la zona di Castel di Decima, fino a comprendere tutta la zona verde e la nuova zona G4.

Foglio 31 sud:

Foglio 32 nord:

37) Divino Amore: non poca perplessità suscita il mutamento della zona del Santuario da G3 a M1;

38) Foglio 32 sud: chiedere vincolo archeologico nella zona delimitata da una linea che corre a 700 m. in media a nord-est del fosso e dai confini del Comune.

Foglio 37 nord:

39) Foglio 33 nord: chiedere vincolo archeologico della zona di Telenne, che si estende in ogni lato dal perimetro dell'antica città per 300 m. (v. sagoma indicata nella carta I.N.U.).

Foglio 33 sud:

40) S. Palomba: la famosa Villa romana, indicata erroneamente nella carta dell'I.N.U. essa in realtà è più ad est, verso il confine del Comune. Bisogna pertanto chiedere un vincolo archeologico nella zona delimitata ad est dal confine del Comune; a nord da una linea che corre a 600 m. di distanza dal fosso di S. Palomba; a nord dai limiti della zona industriale; e a sud dal fosso di S. Palomba;

41) Foglio 37 nord: chiedere vincolo archeologico nella zona della Zolfarata, cioè su tutta l'area delimitata dal limite del foglio, dalla via Laurentina e dal confine del Comune.

b) Osservazioni relative alle controdeduzioni comunali.

Foglio 14 sud:

42) via Aurelia Antica - via di Torre Rossa: si conferma per le zone variate in parco privato vincolato, la destinazione a parco pubblico.

Foglio 15 nord:

43) via Flaminia: richiesta di parco per la zona mutata da L1 in L2.

Foglio 24 nord:

44) via C. Colombo - angolo viale Marconi: si conferma la richiesta di parco pubblico per la presenza di cunicoli e resti romani.

Foglio 24 sud :

45) Grande Racordo Anulare - Fosso di Fiorano : chiedere tratteggio obliquo 12 mm. per la zona tra il G.R.A., il Fosso di Fiorano e la nuova via di scorrimento (prato Smeraldo - Tor Pagnotta).

Foglio 32 nord :

46) via di Castel di Leva : chiedere il tratteggio obliquo tra la via di Castel di Leva, la via Audeatina e la strada che congiunge Casal Giudeo e Porta Medaglia.

B) Osservazioni della Soprintendenza alle Antichità di Ostia.

Foglio 20 nord :

47) Sito Antico Fregene - (Procoio di Primavera) : conservare il tratteggio a 12 mm., mantenere la zona G 3 e H 2, escludere la zona M 2 attraverso servizi pubblici trasformandola in H 2 - P.R.G. ;

48) Torre Maccarese : conservare il tratteggio a 12 mm. ed estendere l'area G 3 tutto intorno alla Torre - P.R.G. ;

49) Foglio 21 nord : zona adiacente località « La Rotonda », le due Case « a valle Viale di Porto ». Mantenere destinazione H 2 aggiungere tratteggio a 12 mm. - P.R.G. ;

50) zona delimitata da viale di Porto e via dell'Olivello (centro 15) al confine con 21 sud : mantenere destinazione H 2 aggiungere tratteggio a 12 mm. - P.R.G. ;

51) zona delimitata da via della Muratella e Canale allacciante di Ponte Galeria, tra il centro 22 e il centro 24 : mantenere la destinazione H 2 e aggiungere il tratteggio a 12 mm. fino al confine di foglio ; mantenere per il resto la destinazione H 2 - P.R.G.

Foglio 21 sud :

52) S. Ninfa e Fontanelle di S. Ninfa : per l'area vincolata in base alla legge 1089 mantenere destinazione H 2 e aggiungere tratteggio a 12 mm. - P.R.G. ;

53) zona M 1 (Sinistra piazzale parcheggio aeromobili) : scavata piccola necropoli di deposizioni in anfore ;

54) zona L 1 tra Canale allacciante delle Vignole e ansa Tevere (Vacheria Tammareccella) arretrata a est di via dei Collettori : destinare zona riservata a H 2 con tratteggio a 12 mm. - V.

Foglio 22 nord : è fuori giurisdizione.

Foglio 22 sud :

55) Tenuta Dragoncello : mantenere la destinazione G 3 ed aggiungere il tratteggio a 12 mm. - P.R.G. ;

56) Monte Cugno - Monti di S. Paolo (Spiegazione del perimetro rosso) : aggiungere tratteggio a 12 mm. da estendere comunque a tutta la zona racchiusa da isopso 20 in tutta quest'ansa del Tevere - P.R.G. ;

57) Casale di Dragona : mantenere la destinazione H 2 ; aggiungere tratteggio a 12 mm. - P.R.G.

Foglio 29 nord :

58) Porto di Traiano - la zona oggi G 2 e H 2 e M 1 a limite del vincolo archeologico (legge 1089) tra il Viadotto di via della Scafa, la strada di accesso dell'aeroporto, il viale di Porto e la Fossa Traiana : trasformare in G 1 - P.R.G. ;

59) Foglio 29 sud - zona M 1 corrispondente agli impianti e al bacino del Porto di Claudio : mantenere la destinazione a comprensorio aeroportuale, ma impegnarne l'utilizzazione a parco pubblico - P.R.G. ;

60) zona G 2 e H 2 tra Tevere, Fossa Traiana (adiacente zona G 1), Canale allacciante delle Vignole e via dei Collettori (in Foglio 21 sud) : estendere tratteggio a 12 mm. - P.R.G. ;

61) zona G 2 a Valle Viadotto : aggiungere tratteggio a 12 mm. - P.R.G. ; chiedere vincolo di rispetto monumentale per tutto l'Arco Sforza Cesarini e specificatamente la forma più cautelativa possibile per l'Episcopio di Porto ;

62) Isola Sacra - Zona H 2 S. Ippolito : oggi in corso di esproprio da parte della Soprintendenza Monumenti Trasformazione in N parco pubblico - con vincolo di rispetto monumentale - P.R.G. ;

63) Isola Sacra - Isola Sacra H 2 tra via della Scafa, Fossa Traiana e Fiumara Grande : estensione tratteggio 12 mm. (estensione tratteggio a Valle di via della Scafa oggi H 2 settore GIGOM) ;

64) Iseo di Porto - Iseo di Porto : trasformazione in N di piccola zona oggi H 2 con vincolo di rispetto monumentale. Su tutto il complesso dell'Isola Sacra grafizzare il vincolo di rispetto monumentale ;

65) Ostia - Tor Boacciana - Zona N : estensione vincolo di rispetto monumentale ; grafizzare il vincolo di rispetto monumentale in tutta la zona demaniale ;

66) Procoio Nuovo - Zona H 2 con tratteggio a 12 mm. a confine di foglio : trasformare in N con vincolo di rispetto monumentale (zona in corso di esproprio).

Foglio 30 nord :

67) Pianabella (Zona in corso di esproprio) : trasformazione da H 2 in N confluente con foglio 29 N e 30 S - P.R.G. ;

68) via di Castel Fusano - Canale allacciante ex progetto cimitero : trasformazione da H 1 con tratteggio a 12 mm. in N con medesimo tratteggio V ;

Foglio 30 sud :

69) Foglio 30 sud : mantenere tutte le zone di tratteggio a 12 mm.

Foglio 31 nord :

70) Castel Porziano - tenuta presidenziale : estensione tratteggio a 12 mm. in tutta la tenuta P.R.G. ;

71) Pineta Malafede - canale infermeria a nord della via C. Colombo zona G 3 ed M 1 : discutere zonizzazione attuale e comunque aggiungere tratteggio a 12 mm. ed escludere M 1 - V.

Foglio 31 sud :

72) Tor Paterno - tenuta di Capocotta : trasformazione in N con vincolo di rispetto monumentale per tutta la fascia della Villa e dei ruderi.

Foglio 35 :

nessuna osservazione.

Foglio 36 :

nessuna osservazione.

C) Osservazioni della Soprintendenza all'Etruria Meridionale.

a) Esame delle osservazioni delle Antichità e Belle Arti recepite dal D.P.R. 16 dicembre 1965 a Parco Archeologico di Veio.

Parco Archeologico di Veio :

73) Foglio 8 N - 8 S : nelle varianti è stato ottenuto integralmente alle prescrizioni del citato D.P.R. circa l'estensione del vincolo paesistico - archeologico. Circa i due nuclei G 4 siti ad ovest della via Cassia (Foglio 8 N) per i quali il detto D. P. richiedeva una riduzione di estensione e una diversa ubicazione, la nuova soluzione presentata in sede di variante è da ritenersi soddisfacente sotto la condizione che la detta nuova zona G 4 venga limitata internamente ad ovest della curva di livello indicante — entro di essa — la quota di m. 125. Ciò al fine di meglio garantire la situazione archeologica - paesistica sul versante pertinente al detto parco archeologico. In merito alla stessa zona si osserva, poi, che la strada di P. R. con orientamento di massima SE/NO (foglio O N/8S) è da riconsiderare in sede di progettazione esecutiva in relazione alla strutturazione generale della viabilità e dei servizi interni del costituendo parco archeologico di Veio : ciò per quanto di competenza della scrivente e della consorella Soprintendenza ai Monumenti del Lazio.

Foglio 11 N :

Zona archeologica di Statua - sulla via Aurelia : le varianti richieste nel citato D.P.R. sono state effettuate e la situazione presente si può considerare soddisfacente. A parte quanto sopra e nell'ambito delle proprie competenze, la scrivente coglie inoltre l'occasione per far presenti fin d'ora a chi di dovere le sottolencate

b) Altre osservazioni :

74) Foglio 5 S - presso il confine del Comune di Cerveteri nella valle del « Fosso Sanguinara » a S/SE della frazione di Procoio di Ceri, a est della via di Ceri : si chiede la apposizione di vincolo archeologico su un'area circolare con raggio di m. 200 avente come centro la quota massima m. 62 indicata sul foglio. Quanto sopra a tutela di un insediamento di epoca etrusca con santuario già oggetto di scavi ;

75) Foglio 5 S : località « Tenuta di Castel Campanile » sulla valle del « Fosso del Cecio », presso il confine del Comune di Cerveteri, in corrispondenza della dorsale collinare alle quote 94, 82, 89 : si chiede l'apposizione di vincolo archeologico su un'area circolare con raggio di m. 2.50, avente come centro il punto di quota 82. Ciò a tutela di un insediamento etrusco romano con notevoli presistenze medioevali (Castel Campanile).

Foglio 6 N/6 S :

76) Tenuta della Triarella - presso il confine con il Comune di Bracciano, nell'area compresa tra il « Fosso della Cadutella » ad ovest, il « Fosso della Selciarella » ad est ed una linea ideale che corre a Km. 2 a sud del detto confine intercomunale e parallelamente ad esso : si chiede la apposizione sull'intera area descritta di vincolo archeologico, a tutela di un insediamento etrusco con estese necropoli, distinte da larga percentuale di tombe a camera ;

77) Foglio 6 D (nel quadrante inferiore sinistro). Alla confluenza del « Fosso della Caduta » con il « Fosso del Castellaccio » : si chiede l'apposizione di vincolo archeologico su un'area circolare del raggio di m. 200 avente come

centro il punto di quota 96. Quanto sopra a tutela di un insediamento etrusco con notevoli presistenze medioevali (località « Castellaccio »), in un sito distinto da cospicui valori paesistico-ambientali ;

78) Foglio 7 N : ad ovest del complesso edilizio di S. Maria di Galeria, a metà della linea ideale E/8 congiungente detto complesso col margine occidentale del foglio : si chiede l'apposizione di vincolo archeologico su una area circolare con raggio di m. 350, avente come centro il punto di quota 133. Ciò a tutela della città etrusca e romana di Careale sopravvissuta nell'alto medioevo col nome di Galeria ;

79) Foglio 11 N/11 S : tra la foce « Fosso di Palidoro » e quella del « Fosso Statuto » : si chiede l'apposizione di vincolo archeologico su una fascia continua profonda m. 450 dalla linea di costa, a partire dalla Foce del Fosso di Palidoro e sino a Km. 1 dalla linea del Fosso Statuto. Ciò a tutela di un vasto complesso la « Torre di Palidoro » ;

80) Foglio 12 N/12 S : si chiede l'apposizione di vincolo archeologico su un'area circolare con raggio di m. 300 avente come centro la villa privata detta « Torre del Pagliaccetto ». Ciò a tutela di noti giacimenti preistorici in un sito successivamente interessato da tombe di epoca etrusca.

Foglio Q 2 S :

81) Località Castel di Guido - al margine orientale del foglio : si chiede la apposizione di vincolo archeologico su una area circolare con raggio di m. 300, avente come centro il maggior edificio segnato in carta nell'ambito del predetto insediamento moderno. Ciò si chiede a tutela dei resti dell'antico centro romano di Lorium. Nel raccomandare alla attenzione di chi di dovere le osservazioni sopra espresse, si precisa infine che le destinazioni previste dalla variante P.R.C. considerata, relativamente a tutte le zone di cui si è trattato, risultano conformi alla esigenza di tutela per le quali la scrivente ha competenza ».

CHE le succitate richieste avanzate dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e Belle Arti - appaiono in linea di massima meritevoli di accoglimento ;

CHE, peraltro, le seguenti richieste indicate con enumerazione corrispondente a quella di cui alla predetta nota 5 luglio 1971 n. 4492 del Ministero della Pubblica Istruzione - non possono essere prese in considerazione in questa sede, trattandosi di richieste avanzate successivamente all'esame della variante di che trattasi da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — effettuato con il ripetuto voto n. 137, emesso dall'Assemblea Generale nelle sedute del 1° e 20 ottobre 1970 — e successivamente alle controdeduzioni comunali — di cui alla deliberazione consiliare 27 aprile 1971, n. 1936 — sulle proposte di modifiche alla variante stessa comunicate da questo Ministero : 5), 9), 12), 13), 14), 15), 18), 20), 21), 23), 24), 25), 27), 29), 45), 47), 68), 70), 73), per la parte relativa ai nuclei G 4 ;

CHE le richieste di cui sopra dovranno formare oggetto di apposita variante, nella quale siano riportate le modifiche relative alle richieste stesse ;

CHE, in particolare, nella variante ora censurata dovranno essere inserite anche le modifiche conseguenti alle richieste dell'Amministrazione della pubblica Istruzione, di cui ai punti successivi e dopo che le competenti Soprintendenze avranno fornito gli opportuni chiarimenti in merito al contenuto delle richieste stesse : 7), 16), 17), 22), 26), 28), 31), 32), 34), 36), 37), 38), 39),

40), 41), 43), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66), 67), 72), 74), 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81);

CHE, inoltre, le seguenti richieste possono trovare accoglimento in sede attuativa: 1), 3), 30) (nel senso che la soppressione richiesta comporterà lo spostamento dello snodo), 33), 35), 58), 59) (di intesa con l'Amministrazione civile nel quadro della futura variante relativa all'Aeroporto di Fiumicino), 71), 73) (per la parte relativa alla strada di P. R.);

CHE, per quanto riguarda le richieste di cui ai nn. 6 e 10 occorre precisare che le richieste stesse formarono oggetto di prescrizioni in sede di D.P.R. 16 dicembre 1965 e non figurano fra quelle non accolte dal Comune in sede di adozione della variante del 17 ottobre 1967, per cui si deve dedurre che esse siano state accettate dal Comune medesimo, il quale dovrà, pertanto, provvedere a riportarle con prescrizioni sugli elaborati della variante medesima;

CHE, per quanto concerne la richiesta n. 9 occorre tenere presente che la sistemazione stradale di cui alla richiesta stessa ha già formato oggetto di apposita variante approvata con D.P.R. del 1965, per cui detta richiesta, così come formulata, non può allo stato trovare accoglimento;

CHE, comunque, sempre in ordine alla richiesta n. 9, si ritiene necessario invitare il Comune affinché, all'atto esecutivo, la sistemazione di cui sopra venga concordata con la Soprintendenza alle Antichità di Roma;

CHE le seguenti richieste risultano accolte, in quanto si riferiscono a sim-bologie già esistenti, negli elaborati di P.R.G.: nn. 4), 69);

CHE per quanto riguarda le richieste di cui ai nn. 11, 42 e 44, le stesse si possono ritenere accolte secondo quanto svolto sopra nei « considerato » concernenti la zona posta in angolo tra via Cristoforo Colombo e viale Marconi nonché le protezioni a verde pubblico lungo l'Aurelia Antica e la Nocetra;

CHE, per quanto concerne la richiesta di cui al n. 19, tenuto conto delle necessità del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nonché delle limitazioni sopra stabilite per la zona, non si ritiene accettabile la richiesta stessa, per cui va confermata la ammissibilità della modifica della previsione della zona E 1 a zona M 1, con la prescrizione, peraltro, che la progettazione esecutiva dell'impianto venga da parte del citato Ministero studiata d'intesa con la Soprintendenza alle Antichità;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con nota n. 26534 in data 24 luglio 1970, diretta al Ministero dei L.L. P.P., ha richiesto una variante di piano regolatore per l'acquisizione di un laboratorio per lo studio e le ricerche dell'inquinamento e del trattamento epurativo delle acque di scarico urbane ed industriali;

CHE con la stessa nota è stato proposto di vincolare per il predetto scopo un'area alla confluenza dell'Aniene con il Tevere, a nord di Monte Antenne;

CHE al riguardo si ritiene opportuno invitare il Comune a tenere presente la proposta di cui sopra, con la precisazione che l'eventuale realizzazione dell'iniziativa dovrà essere subordinata a preventivi accordi con la competente Soprintendenza ai Monumenti;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le richieste segnalate dall'Azienda Comunale Elettricità ed Acque con nota 15 maggio 1971, n. 653, che le stesse potranno essere tenute presenti in sede attuativa ove non contrastino con le previsioni del vigente piano regolatore generale e relative varianti approvate;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni presentate che, pur non sussistendo per l'Amministrazione l'obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse in quanto, a differenza delle opposizioni, sono da assimilare a semplice denuncia, come appunto di collaborazione dei cittadini al perfezionamento del piano;

CONSIDERATO che le osservazioni di carattere generale presentate dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (722), e da « Italia Nostra » (895) sono da ritenere in parte soddisfatte in relazione a quanto specificato nelle considerazioni svolte in precedenza e, per quanto non in contrasto con le considerazioni stesse, in conformità delle deduzioni comunali;

CHE l'osservazione presentata dal Ministero delle poste (896), pur non dando luogo a provvedere in questa sede, per i motivi di cui alle controdeduzioni comunali, dovrà essere tenuta presente da parte del Comune di Roma in sede di redazione di una eventuale futura variante, o in sede di piano particolareggiato o in sede di lottizzazione convenzionata: ciò in relazione alle riconosciute esigenze dell'importante servizio pubblico delle P. T. di cui si sottolinea la necessità per una concreta e valida soluzione dei problemi delle sedi;

CHE l'osservazione del Ministero delle finanze (58) può essere accolta, in parziale difformità dalle controdeduzioni comunali, nel senso che il tracciato dell'Autostrada Anzio-Givita vecchia dovrà essere portato al di fuori della tenuta presidenziale e l'area di risulta dovrà rimanere inidoneabile come richiesto dalla Soprintendenza ai Monumenti;

CHE l'osservazione del C. N. R. (481), è accolta nei limiti di quanto specificato nelle considerazioni relative alle sedi demaniali nel Centro Direzionale di Centocelle;

CHE l'osservazione presentata dall'Università di Roma (535) non dà luogo a provvedere in quanto le richieste in essa contenute hanno formato in massima parte oggetto di apposita variante;

CHE l'osservazione presentata dalla STEFFER (502) non dà luogo a provvedere in relazione a quanto specificato nelle considerazioni relative alla Metropolitana;

CONSIDERATO che l'osservazione presentata dall'E. U. R. (217) per quanto riguarda le richieste concernenti aree all'interno del comprensorio non può essere accolta in questa sede, ma potrà essere presa in considerazione in sede dello studio della variante al piano particolareggiato del 1942 richiesta dal Consiglio Superiore dei L.L. P.P. nell'esame del P. R. G. del 1962. Si ritiene, invece, meritevole di accoglimento la stessa osservazione, in quanto la trasformazione in M 2 (centrale eutermica) di parte della zona M 3 prevista dalla variante; non può ritenersi meritevole di accoglimento la modifica da G 1 a G 5 dell'area lungo via di Vigna Murata;

CHE in ordine alla proposta di rigetto dell'osservazione di cui sopra per la parte riguardante la modifica da G 1 a G 5 della citata area lungo la via di Vigna Murata il Comune di Roma ha controdedotto richiedendo l'accoglimento di detta modifica, per il motivo che trattasi di un'area ove sono già realizzati impianti sportivi e che, a parità di destinazione privata, è più consona all'utilizzazione attuale la zona G 5 anziché 1;

CHE questo Ministero ritiene di dovere confermare quanto sopra specificato circa il rigetto dell'osservazione di cui trattasi, stante la necessità di una più